



PROGETTO DI STATUTO DEL 18.10.2022

VECCHIO	PROPOSTA NUOVO STATUTO
<p>Articolo 1 L'Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese ha sede in Roma.</p>	<p>Articolo 1 L'Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese ha sede in Roma.</p>
<p>Articolo 2 L'Associazione è una istituzione culturale, apolitica, prescinde da qualsiasi intento di lucro ed ha lo scopo di conservare intatto e diffondere in Italia il patrimonio culturale, spirituale e filosofico tramandato da quelle arti peculiari che costituiscono il patrimonio squisitamente tradizionale della cultura giapponese, attraverso idonee e qualificate pubblicazioni periodiche e monografiche, attraverso la traduzione delle più importanti opere straniere, in ordine alle materie in esame, attraverso proiezioni specializzate, nonché attraverso corsi di storia, filosofia e psicologia inerenti alla subjecta materia e attraverso corsi teorico pratici in ordine a tutte o alcune di quelle arti peculiari come ad esempio l'ikebana (arte estetico simbolica di disposizione floreale), lo stile giapponese dei giardini, la cerimonia del tè (riassumendo una etica della ospitalità inquadrata in una cornice di principi estetico cerimoniali) l'aikido (arte di armonizzare lo spirito vitale in comunione con la natura), le arti figurative (pittura scultura in ceramica, incisioni, ecc.) il teatro e la letteratura tradizionale giapponese, ecc.</p>	<p>Articolo 2 L'Associazione è una istituzione culturale ed apolitica, prescinde da qualsiasi intento di lucro ed ha lo scopo di conservare intatto e promuovere in Italia il patrimonio culturale, spirituale e filosofico della cultura tradizionale giapponese, con pubblicazioni, traduzioni, proiezioni di film e documentari, organizzazione di corsi di storia, filosofia e psicologia e corsi teorico-pratici di arti figurative (pittura, scultura in ceramica, incisioni, etc.), teatro e letteratura giapponese, ikebana, stile giapponese dei giardini e cerimonia del tè e attraverso la pratica dell'aikido, secondo i principi indicati dal fondatore di questa disciplina, il M° Ueshiba Morihei. Per ciò che riguarda la promozione della pratica dell'aikido, l'Associazione ha come riferimento didattico gli insegnamenti del M° Tada Hiroshi, documentati dai suoi scritti, dalle registrazioni dei suoi seminari, conferenze ed interviste conservati negli archivi dell'Associazione, nonché il contributo didattico dei suoi storici Vicedirettori Didattici M° Fujimoto Yoji e M° Hosokawa Hideki.</p>
<p>Articolo 3 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da un capitale di Lire 10.000.000 (dieci milioni) e potrà essere incrementato da elargizioni donazioni e lasciti che saranno fatti a favore dell'Associazione. In nessun caso potranno essere distribuiti, neppure in forma indiretta, ad alcuno dei suoi partecipanti o aderenti eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Questi ultimi, senza limitazione alcuna, devono essere integralmente impiegati per il perseguimento dei fini associativi. In nessun caso è previsto il trasferimento della quota sociale. Ed è considerata nulla ogni delibera concernente la rivalutazione delle quote versate. Il patrimonio è rigidamente asservito ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi nemmeno in caso di scioglimento</p>	<p>Articolo 3 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da un capitale di Euro 5.164,57 e potrà essere incrementato da elargizioni, donazioni e lasciti che saranno fatti a favore dell'Associazione. In nessun caso potranno essere distribuiti, neppure in forma indiretta, ad alcuno dei suoi associati eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Questi ultimi, senza limitazione alcuna, devono essere integralmente impiegati per il perseguimento dei fini associativi. In nessun caso è previsto il trasferimento della quota associativa, ed è considerata nulla ogni delibera concernente la rivalutazione delle quote versate. Il patrimonio è asservito ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione. In quest'ultima</p>

<p>dell'Associazione. In quest'ultima eventualità il patrimonio residuo potrà essere devoluto solo ad altre associazioni aventi finalità analoga o aventi fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/96 n. 662</p>	<p>eventualità il patrimonio residuo potrà essere devoluto soltanto ad altre associazioni aventi finalità analoga o aventi fini di pubblica utilità, individuate secondo la procedura di legge.</p>
<p>Articolo 4 Le entrate dell'Associazione sono costituite dai proventi del patrimonio, dai contributi dei soci e delle scuole, secondo i regolamenti, nonché da eventuali elargizioni fatte all'Ente per il conseguimento dei suoi fini sociali, dai mezzi raccolti mediante manifestazioni organizzate con l'intento di sensibilizzare il pubblico sulle discipline di cui all'art. 2 del presente statuto, da contributi straordinari versati dai soci o partecipanti a fronte di manifestazioni straordinarie quali raduni o stages.</p>	<p>Articolo 4 Le entrate dell'Associazione sono costituite dai proventi del patrimonio, dai contributi degli Associati secondo i regolamenti, nonché da eventuali elargizioni fatte all'Associazione per il conseguimento dei suoi fini associativi, dai fondi raccolti mediante manifestazioni organizzate con l'intento di sensibilizzare il pubblico sulle discipline di cui all'art. 2 del presente statuto, da contributi straordinari versati dagli Associati o partecipanti a fronte di manifestazioni quali raduni o seminari.</p>
<p>Articolo 5 Il Direttore Didattico nei modi previsti dall'art.17 del presente Statuto in aggiunta alla Scuola Centrale domiciliata in Roma, potrà consentire ai singoli soci, che ne siano idonei, l'apertura di scuole dislocate in relazione a uno o più corsi nel programma dell'Associazione, su tutto il territorio nazionale. In ciascuna di queste scuole il Direttore Didattico nominerà un rappresentante che avrà la responsabilità della scuola stessa di fronte all'Associazione. Le scuole di cui sopra avranno autonomia patrimoniale, ma dovranno versare all'Associazione una quota di iscrizione e di eventuale assicurazione (come meglio specificato dagli appositi regolamenti) per ciascun socio e una quota di affiliazione annua per la scuola stessa. Le suddette scuole, per quanto concerne i loro rapporti con l'Associazione, sono soggette al controllo tecnico del Direttore Didattico nonché al controllo amministrativo del Consiglio Direttivo. Ai fini della verifica del rispetto dei principi generali del presente Statuto, le scuole devono far pervenire annualmente alla Segreteria Nazionale gli elenchi completi dei soci aggiornati al 31 dicembre precedente. Ogni scuola entro il mese di febbraio deve comunicare alla Segreteria Nazionale l'elenco dei delegati che parteciperanno all'assemblea dei soci, di cui all'art. 8 del presente Statuto. Detti delegati sono nominati dalle scuole stesse. Le scuole con meno di dieci soci hanno diritto ad un delegato. Le scuole con più di dieci soci hanno diritto ad un delegato per ogni dieci soci; le frazioni numeriche di soci inferiori a dieci danno comunque diritto ad un delegato.</p>	<p>Articolo 5 Il Consiglio Direttivo potrà consentire l'apertura di scuole (Dojo), dislocate su tutto il territorio nazionale. Il singolo Dojo dovrà avere un unico referente nella persona del Responsabile di Dojo. Il Consiglio direttivo rilascerà al Responsabile di Dojo il nulla osta tecnico didattico, previa consultazione della Direzione Didattica; il responsabile di Dojo avrà la responsabilità della scuola stessa di fronte all'Associazione. Le scuole (Dojo) e ciascun Responsabile delle stesse avranno autonomia propria, giuridica e patrimoniale. Le suddette scuole, nei loro rapporti con l'Associazione, sono soggette al coordinamento da parte della Direzione Didattica per le attività didattico/culturali, nonché alle norme dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione. Ai fini del rispetto dei principi generali del presente Statuto, i Responsabili di Dojo possono tenere corsi nel Dojo stesso soltanto a condizione che tutti i partecipanti siano anche iscritti alla Associazione, dandone conto al Consiglio Direttivo. Ogni scuola deve comunicare alla Segreteria Nazionale l'elenco degli Associati delegati che parteciperanno alle assemblee degli Associati di cui all'art. 8 del presente Statuto. Detti Associati delegati sono nominati dalle scuole stesse ed ogni scuola ha diritto ad un delegato ogni dieci iscritti; le frazioni numeriche di Associati inferiori a dieci danno comunque diritto ad un Associato delegato. Sarà compito della scuola fornire l'elenco degli Associati delegati nei modi e nei tempi previsti dal regolamento amministrativo.</p>

Articolo 6

Sono soci coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che accettano il presente Statuto.

A tutti i soci pertiene parità di diritti e di elettorato sia attivo che passivo. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

I soci dell'Associazione si distinguono in soci ordinari e soci benemeriti.

Sono soci benemeriti quei soci ordinari che, avendo acquisito particolari meriti per la loro attività sociale, saranno insigniti di tale qualifica.

La qualità di socio benemerito viene conferita dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci hanno il diritto di frequentare la sede sociale e di partecipare a tutte le iniziative che sono promosse dall'Associazione, hanno diritto altresì a ricevere le pubblicazioni sociali. Sono tenuti a non svolgere attività che siano in contrasto con gli interessi sociali.

Non sono consentite limitazioni di nessuna sorta ai diritti sociali, né forme di associazione o appartenenza temporanea. I soci nel quadro del funzionamento corrente dell'Associazione hanno prioritario diritto di voto per le modificazioni statutarie e regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

La qualità di socio si perde:

- a) per morte o recesso unilaterale;
- b) per morosità di almeno due anni dal pagamento della quota sociale;
- c) per indegnità morale o per violazione di doveri statutarî, con radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo.

Contro tale delibera è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla relativa comunicazione scritta, all'Assemblea dei soci che deciderà definitivamente con l'obbligo del Consiglio di tenere conto della predetta decisione.

Articolo 6

Gli Associati sono tutti coloro che sono regolarmente iscritti all'Associazione e che hanno accettato lo Statuto ed i Regolamenti. Il diritto di voto degli Associati minori di età è esercitato da chi detiene la loro responsabilità genitoriale.

A tutti gli Associati pertiene parità di diritti e di elettorato, sia attivo che passivo; l'elettorato passivo è riservato ai soci maggiorenni.

Ciascun Associato ha diritto al voto e può partecipare alle attività associative.

Gli Associati hanno il diritto di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione, hanno diritto altresì a ricevere le pubblicazioni sociali e non devono svolgere attività che siano in contrasto con gli interessi sociali.

Non sono consentite limitazioni di sorta ai diritti sociali, né forme di associazione o appartenenza temporanea.

La qualità di Associato si perde:

- a) per morte o recesso unilaterale;
- b) per esclusione.

Ammissione degli associati.

L'associazione è aperta a tutti i soggetti interessati, senza alcuna forma di distinzione.

L'assunzione della qualità di Associato consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione, corredata dalla prova del pagamento della relativa quota, e presentata dal soggetto che dichiara di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarsi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.

Il Regolamento disciplina la procedura per la adesione all'Associazione.

Recesso dell'Associato.

L'Associato può recedere in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, dalla associazione e cessare, conseguentemente, la sua qualità di Associato.

La comunicazione del recesso deve essere trasmessa all'Associazione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata ed ha efficacia dal momento della ricezione della stessa da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso medesimo.

La quota associativa versata non può essere restituita.

Esclusione dell'Associato.

Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente

	<p>inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di associato o per gravi motivi. Qualora l'Associato per il quale è proposta la esclusione sia un componente del Consiglio direttivo, egli non può intervenire alla riunione del Consiglio in cui si discute e si delibera la sua esclusione. La delibera di esclusione adottata dal Consiglio direttivo deve essere comunicata all'Associato. Entro il termine di 60 gg dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'Associato escluso può chiedere che, sulla esclusione, si pronunci l'Assemblea nella prima occasione utile. Avverso la delibera assembleare, l'escluso può ricorrere all'Autorità Giudiziaria nei termini di legge.</p>
<p>Articolo 7 Sono Organi dell'associazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Assemblea degli Associati • Il Consiglio Direttivo • Il Presidente • Il Collegio dei Revisori dei Conti • Il Direttore Didattico • La Direzione Didattica • I Vice Direttori Didattici <p>Le cariche sociali non sono retribuite, salvo il rimborso delle spese. Le persone incaricate svolgono la loro funzione per quattro anni e sono rieleggibili. Svolgono la medesima funzione interinalmente in caso di mancata elezione del nuovo incaricato.</p>	<p>Articolo 7 Sono Organi dell'associazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Assemblea degli Associati • Il Consiglio Direttivo • Il Presidente • L'Organo di Controllo • La Direzione Didattica <p>Presupposto indispensabile per acquisire o mantenere le cariche sociali è la qualità di Associato. Le cariche sociali non sono retribuite, salvo il rimborso delle spese secondo regolamento amministrativo.</p>
<p>Articolo 8 L'Assemblea dei soci è costituita dai soci ordinari e benemeriti. Viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente almeno una volta l'anno mediante invito scritto indicante il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da discutere. La convocazione deve essere inviata almeno quindici giorni prima della riunione. L'assemblea può essere convocata altresì con le stesse modalità, ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o quando almeno un terzo dei soci lo richieda. L'assemblea annuale obbligatoria, destinata alle delibere sul bilancio consuntivo e preventivo, deve svolgersi entro il 30 Aprile di ogni anno, presso la sede sociale o altrove. L'Assemblea dei soci, in sessione straordinaria è convocata dal presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente, quando lo ritengano opportuno ovvero su conforme delibera del Consiglio stesso o su richiesta di almeno un terzo dei soci.</p>	<p>Articolo 8 L'Assemblea è costituita dagli Associati che esprimono il voto tramite gli Associati delegati. All'Assemblea partecipano gli Associati delegati al voto, secondo le modalità previste dall'articolo 5 del presente Statuto; viene convocata dal Presidente o, nell'impossibilità di quest'ultimo, dal Vicepresidente, almeno una volta l'anno mediante invito scritto ai Responsabili di Dojo indicante il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da discutere. La convocazione deve essere inviata almeno quindici giorni prima della riunione. I Responsabili di Dojo informano i propri allievi di tutte le comunicazioni rivolte agli Associati ed inviate dalla Associazione. L'assemblea può tenersi presso la sede sociale o altrove. L'Assemblea destinata alle delibere sul bilancio consuntivo e preventivo, deve svolgersi entro il 30 Aprile di ogni anno. L'Assemblea può altresì essere convocata con le stesse modalità, ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno, o quando almeno tre consiglieri ne facciano richiesta al Presidente, ovvero ancora quando almeno un quinto</p>

	<p>degli Associati lo richiede.</p> <p>All'Assemblea degli Associati partecipa il Consiglio Direttivo e l'Organo di controllo; qualora sia posta all'ordine del giorno l'approvazione del regolamento didattico, partecipano anche i componenti della Direzione Didattica.</p>
<p>Articolo 9 Spetta in particolare all'Assemblea dei Soci: a) deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno; b) nominare i soci benemeriti c) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo; d) approvare il regolamento interno e il regolamento organico del personale; e) nominare i membri del Consiglio Direttivo e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti; f) deliberare sulle modifiche dello Statuto, con l'osservanza delle disposizioni di cui al 4° comma del successivo art. 10.</p>	<p>Articolo 9 Spetta in particolare all'Assemblea degli Associati: a) deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno; b) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo; c) approvare i Regolamenti dell'Associazione; d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo ed i componenti dell'Organo di controllo; e) deliberare sulle modifiche dello Statuto, con l'osservanza delle disposizioni di cui al 6° comma del successivo art. 10.</p>
<p>Articolo 10 Le riunioni dell'Assemblea dei Soci, in prima convocazione, sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei presenti. Le relative deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno voto. Per modificare lo Statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci ordinari e benemeriti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci ordinari e benemeriti. I soci che non possono intervenire di persona alle Assemblee, possono farsi legittimamente rappresentare, con delega scritta, da uno dei soci presenti. Nessun socio può avere più di 10 deleghe.</p>	<p>Articolo 10 Nelle riunioni dell'Assemblea degli Associati, la partecipazione degli Associati delegati e le relative votazioni potranno avvenire in presenza ovvero in videoconferenza e con espressione del voto per via elettronica. Le riunioni dell'Assemblea degli Associati, in prima convocazione, sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei presenti. Le relative deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza dei voti espressi. Ai fini deliberativi, l'associato delegato che non esprime il proprio voto (astenuito) non viene conteggiato. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno diritto di voto. Nelle assemblee per la modifica dello Statuto ovvero per lo scioglimento dell'Associazione: - il quorum costitutivo è conseguito quando sono presenti associati delegati aventi complessivamente un numero di voti pari a due terzi di quelli esprimibili in sede assembleare; - il quorum deliberativo è conseguito con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi. Gli Associati delegati che non possono intervenire di persona alle Assemblee, possono farsi legittimamente rappresentare, con delega scritta, da uno degli altri associati delegati presenti. Nessun Associato delegato può avere più di 10 deleghe.</p>

	(Verrà chiesto all'assemblea di decidere se diminuire le deleghe da 10 a 5 cinque)
<p>Articolo 11 Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri; esso si riunisce ogni mese su invito del proprio Presidente o del Vice Presidente e tiene il Governo dell'Associazione e la sua amministrazione; predispone i bilanci, redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il regolamento interno e il regolamento organico del personale; assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento; prende in genere qualsiasi provvedimento che non sia per legge o per Statuto demandato all'Assemblea. Il Consiglio può demandare parte dei suoi poteri e nominare procuratori e mandatari. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quella del Presidente o, in mancanza, del Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio sono valide quando intervengono almeno cinque dei suoi componenti e le presiede il Presidente o il Vice Presidente.</p>	<p>Articolo 11 Il Consiglio Direttivo è composto da sette componenti; si riunisce su invito del Presidente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, del Vicepresidente, secondo necessità e/o richiesta di almeno tre Consiglieri. Le riunioni del Consiglio sono valide quando intervengono almeno cinque dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in caso di indisponibilità di quest'ultimo, dal Vicepresidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quella del Presidente o, in mancanza, del Vicepresidente. Ai fini deliberativi, chi non esprime il proprio voto (astenuto) non viene conteggiato. Le riunioni possono svolgersi in presenza ovvero in video conferenza. Il Consiglio Direttivo svolge la sua funzione per quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo, inoltre, svolgono la medesima funzione interinalmente fino alla nomina dei nuovi incaricati. Al fine di garantire il requisito dell'indipendenza, è vietato ai componenti del Consiglio Direttivo rivestire incarichi analoghi o ruoli istituzionali presso altre organizzazioni, associazioni o strutture di carattere nazionale che svolgano attività aikidoistica o perseguano finalità analoghe a quelle dell'Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese. Il Consiglio Direttivo tiene il governo dell'Associazione e la sua amministrazione, predispone i bilanci, redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti; assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento; prende in genere qualsiasi provvedimento che non sia per legge o per Statuto demandato all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo nomina i componenti della Direzione Didattica, previo parere non vincolante dei Responsabili di Dojo i quali saranno chiamati ad esprimersi secondo le modalità previste nei Regolamenti dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo consulta la Direzione Didattica quando deve deliberare sulla didattica dell'Associazione. In caso di dimissioni, revoca assembleare, decesso o esclusione: - di uno dei componenti, viene cooptato il primo dei non eletti, il quale rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato originario; - di due dei componenti, vengono cooptati il primo</p>

	<p>ed il secondo dei non eletti, i quali rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato originario; - di tre dei componenti, sarà convocata d'urgenza l'Assemblea degli Associati che provvederà a sostituire i dimissionari che rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato originario</p> <p>.</p> <p>I componenti del Consiglio Direttivo così sostituiti rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato originario.</p> <p>Nel caso in cui il numero dei dimissionari sia pari a quattro o più, sarà convocata d'urgenza l'Assemblea degli Associati che provvederà a nominare tutti e sette i componenti.</p>
<p>Articolo 12 Presupposto indispensabile per acquisire o mantenere la carica di Consigliere è la qualità di socio ordinario o benemerito I Consiglieri, che vengono nominati dall'Assemblea, provvedono a nominare nel proprio seno il Presidente il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario. La nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e quella del Presidente sono comunicate al Ministero dei Beni Culturali.</p>	<p>Articolo 12 Presupposto indispensabile per acquisire o mantenere la carica di Consigliere è la qualità di Associato. I Consiglieri che vengono eletti dall'Assemblea, provvedono a nominare nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario, a maggioranza dei presenti.</p>
<p>Articolo 13 Il Presidente rappresenta l'Associazione in tutte le sue attività, anche di fronte ai terzi ed in giudizio; ha la firma sociale, mantiene l'osservanza dello Statuto, sottoscrive i conti. Egli non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi Egli convoca o presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo; peraltro può delegare determinate sue mansioni e nominare procuratori e mandatari. In caso di urgenza, il Presidente adotta tutti i provvedimenti necessari nell'interesse dell'Associazione, informandone, per la ratifica, il Consiglio nella prima riunione successiva. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito nelle sue funzioni e attribuzioni dal Vice Presidente; in caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente subentra il Consigliere più anziano di età, con analoghe attribuzioni.</p>	<p>Articolo 13 Il Presidente rappresenta l'Associazione in tutte le sue attività, anche di fronte ai terzi ed in giudizio; ha la firma sociale, mantiene l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, sottoscrive i bilanci. Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo; può delegare determinate sue mansioni e nominare procuratori e mandatari. In caso di urgenza, il Presidente adotta tutti i provvedimenti necessari nell'interesse dell'Associazione, informandone, per la ratifica, il Consiglio nella prima riunione successiva. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito nelle sue funzioni ed attribuzioni dal Vicepresidente; in caso di assenza o di impedimento del Vicepresidente, subentra il Consigliere più anziano di età, con analoghe attribuzioni.</p>
<p>Articolo 14 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e di 2 supplenti, tutti nominati dall'Assemblea dei Soci; colui che avrà ottenuto il maggior numero dei voti da parte dell'Assemblea assumerà di diritto le funzioni di Presidente</p>	<p>Articolo 14 L'Organo di controllo vigila sulla gestione amministrativa e sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei Regolamenti; esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo, riferendone collegialmente per iscritto all'Assemblea. I componenti dell'Organo di controllo assistono alle</p>

	<p>adunanze del Consiglio Direttivo.</p> <p>Presupposto indispensabile per acquisire o mantenere la carica di componente dell'Organo di controllo è la qualità di Associato.</p> <p>L'Organo di Controllo è composto da tre componenti, nominati dall'Assemblea degli Associati; colui che ha ottenuto il maggior numero di voti da parte dell'Assemblea, assumerà di diritto le funzioni di Presidente; in caso di parità di voti, le funzioni di Presidente verranno attribuite al più anziano anagraficamente.</p> <p>Il rifiuto della carica di Presidente, comporta automaticamente la rinuncia anche alla nomina di componente.</p> <p>L'Organo di Controllo svolge la sua funzione per quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.</p> <p>I componenti dell'Organo di Controllo, inoltre, svolgono la medesima funzione interinalmente fino alla nomina dei nuovi incaricati.</p> <p>Ai fini deliberativi, chi non esprime il proprio voto (astenuto) non viene conteggiato.</p> <p>A parità di voti prevale quello del Presidente.</p> <p>Al fine di garantire il requisito dell'indipendenza, è vietato ai componenti dell'Organo di Controllo rivestire incarichi analoghi o ruoli istituzionali presso altre organizzazioni, associazioni o strutture di carattere nazionale che svolgano attività aikidoistica o finalità analoghe a quelle dell'Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese.</p> <p>In caso di dimissioni, revoca assembleare, decesso o esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di uno dei componenti, viene cooptato il primo dei non eletti , il quale rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato originario; - di due dei componenti, vengono cooptati il primo ed il secondo dei non eletti, i quali rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato originario; - di tutti e tre i componenti, sarà convocata d'urgenza l'Assemblea degli Associati che provvederà a nominare tutti e tre i componenti dell'Organo di controllo.
<p>Articolo 15</p> <p>I Revisori effettivi vigilano anche singolarmente sulla gestione amministrativa e sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei Regolamenti; esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e ne riferiscono collegialmente per iscritto all'assemblea; assistono alle adunanze del Consiglio.</p>	<p>Articolo 15</p> <p>Presupposto indispensabile per acquisire o mantenere la carica di componente della Direzione Didattica, è la qualità di Associato.</p> <p>La Direzione Didattica è un organo collegiale composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, nominati dal Consiglio Direttivo.</p> <p>E' compito della Direzione Didattica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coordinare le attività didattico-culturali dell'Associazione - tenere aggiornato il programma di esami, proponendone eventuali modifiche al Consiglio Direttivo; - condividere con i responsabili di dojo i piani didattici;

- coordinare e sovrintendere i corsi di formazione nazionali, eventualmente partecipando anche come insegnanti, ove richiesto dal Consiglio Direttivo;
- presentare ogni anno una dettagliata relazione consuntiva e, in coordinamento con il Consiglio Direttivo, preventiva sull'attività didattica dell'Associazione che verrà esposta all'Assemblea degli Associati;
- suggerire eventuali modifiche al Regolamento didattico.

La Direzione Didattica deve comunicare al Consiglio Direttivo le proprie proposte ed iniziative per chiederne l'eventuale approvazione.

I componenti della Direzione Didattica svolgono la loro funzione per quattro anni e possono essere nuovamente nominati.

Essi inoltre svolgono la medesima funzione interinalmente sino alla nomina dei nuovi incaricati.

La Direzione Didattica svolge la propria funzione per la medesima durata del Consiglio Direttivo e decade automaticamente al venir meno del consiglio medesimo.

Possono essere nominati componenti della Direzione Didattica coloro che abbiano i requisiti previsti dai Regolamenti dell'Associazione.

Al fine di garantire la propria autonomia e indipendenza nel custodire massimamente l'integrità del riferimento didattico dell'Associazione, che risiede negli insegnamenti del Maestro Hiroshi Tada, la carica di componente della Direzione Didattica è incompatibile con incarichi analoghi o ruoli istituzionali presso altre organizzazioni, associazioni o strutture di carattere nazionale che svolgano attività aikidoistica o abbiano finalità analoghe a quelle dell'Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese.

La qualifica di componente della Direzione Didattica viene meno in caso di:

- perdita dello status di Associato;
- dimissioni;
- perdita dei requisiti previsti dallo Statuto, dal Regolamento Amministrativo e dal Regolamento Didattico, anche accertati successivamente alla nomina; in tal caso la perdita del ruolo avrà effetto dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Se, durante il mandato, uno o più componenti della Direzione Didattica dovessero perdere la qualifica per i motivi sopra indicati, o comunque risultassero non idonei o impossibilitati ad esercitare le proprie funzioni, il Consiglio Direttivo nominerà, in sostituzione, altri componenti tenendo conto dell'ultimo parere espresso dai Responsabili di dojo

	<p>al momento della nomina originaria della Direzione Didattica. I componenti nominati in sostituzione rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato originario di quelli sostituiti.</p> <p>I componenti della Direzione Didattica, al loro interno, operano a maggioranza e nominano un Referente che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - convoca le riunioni della Direzione Didattica, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti e ne coordina lo svolgimento; - tiene i rapporti con il Consiglio Direttivo. <p>Le riunioni della Direzione Didattica sono valide quando intervengono almeno i 1/2 dei suoi componenti e sono presiedute dal Referente o, in caso di indisponibilità di quest'ultimo, dal componente più anziano di età.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quella del componente più anziano di età.</p> <p>Ai fini deliberativi, chi non esprime il proprio voto (astenuito) non viene conteggiato.</p> <p>Le riunioni possono svolgersi in presenza ovvero in video conferenza.</p>
<p>Articolo 16</p> <p>Il Direttore Didattico è nominato dal Consiglio Direttivo previo parere non vincolante del Direttore Didattico uscente o, in mancanza, dell'Aikikai del Giappone (Ente Morale culturale sotto il patrocinio del locale Ministero dell'Educazione Nazionale).</p> <p>Il Direttore Didattico è l'organo che presiede all'organizzazione e all'impostazione didattico culturale dell'Associazione. Ad esso unicamente spetta la direzione dell'attività culturale e didattica dell'Associazione.</p> <p>Solo a lui o a insegnanti espressamente da lui delegati al riguardo e salva ratifica, spetterà l'organizzazione dei corsi, degli esami, e la pronuncia di idoneità dei candidati.</p> <p>Al Direttore Didattico spetta la scelta degli insegnanti e maestri delle singole discipline, sia nella Scuola Centrale che nelle altre e spetta altresì sentito il Consiglio Direttivo la decisione in ordine alla creazione delle scuole ed alla precisazione dei rapporti didattici tra esse e l'Associazione, e così pure al Direttore Didattico spetta unicamente il rilascio delle concessioni per la apertura di nuove scuole. Oltre quanto specificato in altre parti del presente Statuto, spetta al Direttore Didattico l'approvazione circa i modi e i tempi di pubbliche conferenze e manifestazioni e l'istituzione di corsi speciali e di raduni. Il Direttore Didattico potrà avvalersi, per l'esercizio dei suoi poteri, di</p>	<p>Articolo 16</p> <p>Gli insegnanti che svolgano attività didattica per conto dell'associazione potranno ricevere onorari adeguati al grado ed alla qualifica rivestita, nonché alla funzione didattica svolta.</p> <p>È competenza del Consiglio Direttivo deliberare l'eventuale ammontare degli onorari.</p>

<p>procuratore o mandatario volta per volta.</p> <p>Il Direttore Didattico ha facoltà di nominare e dirigere la Direzione Didattica che avrà il compito di coordinare collegialmente tutte le attività didattico-culturali dell'Associazione.</p> <p>La Direzione Didattica, risponde unicamente al Direttore Didattico il quale avrà facoltà di revocarne e sostituirne i membri a suo insindacabile giudizio.</p> <p>I vice Direttori Didattici sono nominati su indicazione del Direttore Didattico dal Consiglio in numero da uno a tre e sostituiscono, anche individualmente, il Direttore Didattico in caso di sua assenza.</p>	
<p>Articolo 17</p> <p>In deroga all'articolo 7 del presente Statuto al Direttore Didattico e ai membri della Direzione Didattica, qualora svolgano funzioni di insegnamento, spetteranno onorari adeguati al grado e alla qualifica culturale rivestita nonché alla funzione didattica svolta. E' competenza del Consiglio Direttivo deliberare sull'ammontare degli onorari dovuti al Direttore Didattico ed alla Direzione Didattica per le attività menzionate.</p> <p>Il Direttore Didattico avrà facoltà di istituire presso la Scuola Centrale, nella Sede Sociale, la propria autonoma scuola personale di cui lui stesso è Direttore, la quale sarà soggetta, nei confronti dell'Associazione, alle stesse norme previste per le scuole dislocate.</p>	<p>Articolo 17</p> <p>Al M° Tada Hiroshi, che ha dato vita all'Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese e suo storico Direttore Didattico sino all'entrata in vigore del presente statuto, viene conferito il titolo onorifico di "Direttore Didattico Emerito". I suoi insegnamenti dovranno rappresentare un costante riferimento per l'Associazione.</p>
<p>Articolo 18</p> <p>Il Direttore Didattico viene a cessare anticipatamente soltanto per destituzione da parte del Consiglio.</p>	<p>Articolo 18</p> <p>L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo entro il primo trimestre dalla chiusura dell'esercizio, per essere tempestivamente sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.</p>
<p>Articolo 19</p> <p>L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo entro il primo trimestre dalla chiusura dell'esercizio, per essere tempestivamente sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.</p>	<p>Articolo 19</p> <p>Con distinti regolamenti saranno stabiliti la organizzazione e il funzionamento delle attività dell'Associazione.</p>
<p>Articolo 20</p> <p>Entro un mese dall'approvazione del bilancio, il Presidente del Consiglio Direttivo trasmette al Ministero dei Beni Culturali una relazione sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno precedente.</p>	
<p>Articolo 21</p>	

Con distinti regolamenti saranno stabiliti la organizzazione e il funzionamento dei servizi dell'Associazione.	